SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 884-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nella seduta del 23 novembre 1977

modificato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre 1978 (V. *Stampato n.* **1915**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 settembre 1978

Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina ad uditore giudiziario potrà tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti nei ruoli entro l'anno in cui è indetto il concorso ed in quello successivo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina ad uditore giudiziario può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti nei ruoli entro l'anno in cui è indetto il concorso ed in quello successivo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

I commi secondo e terzo dell'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da dodici magistrati di categoria non inferiore a magistrato di Corte di appello, nonchè da sei docenti universitari di materie giuridiche.

Il presidente è sostituito, ove occorra, dal più anziano dei magistrati.

La commissione svolge la sua attività, in ogni singola seduta, con la presenza di sette magistrati, compreso il presidente, e di due docenti universitari.

I magistrati, durante la correzione degli elaborati scritti e l'espletamento delle prove orali, su richiesta del presidente della commissione e con il loro consenso, possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

I commi secondo e terzo dell'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da dodici magistrati di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello, nominati tra coloro che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, nonchè da sei docenti universitari di materie giuridiche.

Identico.

Identico.

Identico.